


S. 15/1531

N. 17575/14 R.G.N.R.
N. 12500/14 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Roberta Nunnari ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel proc. pen. a margine a carico di:

██████████, nata a Napoli il ██████████, residente in ██████████, via ██████████

difesa d'ufficio dall'Avv. Stefano BONACINA, con studio in Milano, via Savarè n. 1,

IMPUTATA

del delitto previsto e punito dall'art. 642 co. 2 c.p. perché, al fine di ottenere per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione, denunciava alla "Direct Line Insurance S.p.A." corrente in Milano un sinistro non accaduto, asseritamente avvenuto in data 13/09/2011 tra il motociclo targato ██████████ di proprietà di ██████████ che avrebbe investito l'imputata che era pedone. Sinistro stradale non accaduto attese le incompatibili versioni del fatto fornite dall'imputata in sede di richiesta di risarcimento del danno ed in sede di audizione effettuata da personale della società di investigazione "DT Gest srl" appositamente incaricata dalla parte lesa, le quali risultano incompatibili in relazione a tempi, luogo e dinamica dell'evento.

In particolare

- in sede di richiesta di risarcimento danni data 23/04/2012 l'imputata riferisce che l'evento si sarebbe verificato il 13/09/2011 alle ore 18.00 circa in Napoli via San Paolo, quando il motociclo targato ██████████ di proprietà di ██████████ che avrebbe investito l'imputata che era pedone;*
- dal referto allegato alla sopra menzionata richiesta di indennizzo, redatto dal pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo, come luogo del sinistro viene indicata la località "Pianura", luogo distante alcuni km dalla via San Paolo;*
- in sede di audizione effettuata da personale della società di investigazione "DT Gest srl" l'imputata riferisce che l'evento si sarebbe verificato il 13/09/2011 alle ore 12.00 circa in Chiaiano via Verdi, dove cadeva al suolo dopo essere stata urtata da una Fiat Punto mentre circolava a bordo di uno scooter.*

Commissio in Milano il 21/05/2012

La parte offesa:

- "Direct Line Insurance S.p.A.", con sede legale in Milano, piazza Monte Titanio n. 10, in persona del legale rappresentante dr Leonardo Martinelli, nato a Roma il 13/05/1959, domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. in Santa Maria Capua Vetere (CE), via A. Gramsci n. 66, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Boccagna Buonanno, difensore di fiducia;

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa è fondata e deve essere accolta

L'imputato è stato tratto a giudizio tutti per rispondere del delitto di cui all'art. 642 c.p..

La condotta ascritta è costruita come finalizzata a realizzare frode in danno dell'assicurazione Direct Line Insurance S.p.A consumata il 21.5.2012.

La data del consumato reato è ancorata alla richiesta di risarcimento avanzata dal legale con nota su carta intestata riportante tale data di ricezione.

La predetta nota di richiesta risarcimento danni enuclea il fondamento della pretesa facendo riferimento alle lesioni patite da [REDACTED], lesioni oggetto di referto che ha costituito oggetto di allegazione. Più precisamente mentre la nota fa riferimento alla allegazione di due certificati, il referto del pronto soccorso Ospedale S Paolo e certificato inerente i postumi, in atti si rinviene solo il primo dei due documenti

E' da premettere che la querela del 20.5.2014 dà conto del fatto che la richiesta di risarcimento è pervenuta alla compagnia il 19.9.2011 e che a seguito di attività istruttoria, oggetto di relazione del 24.3.2014 sono emersi gli elementi sintomatici della simulazione del sinistro.

E' da osservare in primo luogo che sulla nota "esito investigativo delle risultanze" è apposta la data 5.4.2013 e il timbro di ricezione del 15.4.2013.

Tale dato pone seri dubbi sulla questione inerente la tempestività della querela, dubbi che risultano fugati nel senso della intempestività in relazione alla citazione davanti al giudice di pace per la udienza del 7.3.2014

Preliminarmente alla questione inerente la procedibilità e il merito è comunque la individuazione del giudice naturale.

La richiesta di risarcimento è stata inoltrata alla compagnia assicuratrice la cui sede è a Milano, da parte dell'avv [REDACTED]. Va osservato che la circostanza che l'istanza risarcitoria sia pervenuta da un legale presuppone giuridicamente, anche in mancanza di esplicitazione al riguardo, che, costui sia un autore mediato: in effetti è il legale che ha posto in essere la condotta materiale della richiesta di danno, prescindere dai destinatari dell'eventuale vantaggio.

La valutazione in merito alla competenza del giudice precedente investe la questione della individuazione della commissione del reato nel luogo cui è pervenuta alla società assicuratrice la falsa dichiarazione (Milano, sede legale delle maggiori compagnie assicuratrici del ramo rc auto), piuttosto che quello in cui sono state realizzate le condotte truffaldine.

Sul punto occorre premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, il reato di cui all'art. 642 c.p. è reato a "consumazione anticipata" nel senso che esso è già perfetto e si consuma fin dal momento in cui si pone in essere la condotta truffaldina con il fine specifico di ottenere il "vantaggio" illecito dalla compagnia di assicurazione. La realizzazione del fine costituisce, secondo la pressoché unanime dottrina e la giurisprudenza, una circostanza aggravante e non già un elemento costitutivo di una autonoma figura criminosa.

Che si tratti di circostanza e non di elemento costitutivo di un diverso reato non sembra possa essere revocato in dubbio. A favore di tale specifica soluzione milita, da un lato la considerazione che l'aumento di pena per chi consegue l'intento deve ritenersi quello proprio delle circostanze ad effetto comune; dall'altro, che non si tratta di elemento che si sostituisce ad alcuno dei requisiti del modello legale della figura base, ma a questa si aggiunge, specializzandola attraverso una maggiore gravità dell'offesa, qualitativamente identica a quella prevista dai primi due commi.

Da queste considerazioni deriva che il momento consumativo del delitto in questione è da collocarsi, anche nella ipotesi aggravata, nel momento in cui si realizza la condotta fraudolenta; l'eventuale condotta successiva a tale evento, diretta al conseguimento del vantaggio (nella specie il pagamento di un più basso premio assicurativo), non sposta tale momento consumativo.

Trattandosi quindi di reato a consumazione anticipata, sono del tutto irrilevanti le successive condotte riguardanti l'utilizzazione dei documenti formati falsamente, utilizzazione che nel caso di specie sarebbe la richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice nella sua sede di Milano

Nel caso di specie la richiesta di risarcimento è stata avanzata sulla base di un certificato medico veritiero, quanto alla esistenza di lesioni in capo a [REDACTED]: trattasi infatti di verbale di pronto soccorso redatto 13.9.2011 in cui si dà atto di patite lesioni per gg 2 "per trauma di spalla destra e cervicalgia con riferita rottura di denti arcata superiore "

Piuttosto falsa sarebbe la cornice dell'evento nel quale si inserirebbe la certificazione medica, atteso che nella prospettiva accusatoria il certificato medico sarebbe stato falsamente ancorato a un sinistro la cui dinamica sarebbe diversa da quella riferita dalla parte. Non veritiere sarebbero pertanto le dichiarazioni rese in data 13.11.2012, dichiarazioni assunte dal soggetto incaricato della istruttoria da parte della assicurazione in un momento successivo alla richiesta di risarcimento.

Nessun dubbio che si assuma che il sinistro sia stato realizzato a Napoli.

Occorre rammentare che le regole per radicare la competenza del giudice naturale non sono nella disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade in materia civilistica, e che il rafforzamento della tutela della impresa assicuratrice, come segnalato dalla introduzione di una ipotesi speciale di truffa, non può andare a discapito delle ordinarie regole processuali che sono anche dettate a presidio di una più effettuale tutela dei diritti di difesa.

Pertanto soccorre il criterio suppletivo del luogo di residenza dell'indagato (art. 9 comma 2 c.p.p.), che trovasi nel circondario del Tribunale di Napoli

P.Q.M.

Il Giudice,

Letto l'art. 22 comma 3 c.p.p.

Dichiara

la propria incompetenza per territorio ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso

il Tribunale di ~~Torre Annunziata~~

Milano il 10.6.2015

Il Cancelliere
Emma BARATTA



DEPOSITATA IN UDIENZA
OGGI 10/6/15
Il Cancelliere
Emma BARATTA

Il Giudice